

#### COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA PROVINCIA DI MESSINA

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

1	OGGETTO: Francavilla	Approvazione di Sicilia.	P.T.P.C.	2017-2019	del	Comune	di
Del 17/02/2017							

L'anno duemiladiciassette il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 17.10 e seguenti,nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

Componente	Qualifica	Presente	Assente
Monea Pasquale	Sindaco	X	
Bardaro Salvatore	Assessore	X	
Belfiore Armando	Assessore		X
Russotti Angelo	Vice Sindaco	X	
Russotti Claudia	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Bartorilla Giuseppe;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

 $\parallel$ 

- Vista la proposta di deliberazione, riguardante l'oggetto, predisposta dal Responsabile del Servizio interessato, allegata al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;
- **Premesso** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri, ai sensi della L.R. n. 30/2000, art. 12: del Responsabile del Servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Vista la L.R. 03/12/1991, n. 44, come modificata dalla L.R. n. 23/97, art. 4;
- **Visto** l'O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15/03/63, n. 16 e la L.R. 06/03/86, n. 9 e loro successive modifiche ed integrazioni, da ultimo integrato con L.R. 11/12/91, n. 48;
- **Visto** il Testo Unico n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

#### CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

#### **DELIBERA**

- 1. **Di approvare** la proposta in oggetto e, per l'effettto, di approvare in via definitiva il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019, dando atto che il Programma per la Trasparenza per l'Integhrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- 2. **Di disporre** che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTCP e il PTTI 2017-2019 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC enel PTTI 2017-2019 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. nelle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivi alla data di approvazione dei presenti piani;
- 3. **Di dare atto** che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei piani in oggetto, non esiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti procedimentali ed il provvedimento finale;
- 4. **Di disporre** che al presente provvedimento venga assicurata:
  - a) l pubblicità legale meiante pubblicazione all'Albo Pretorio;
  - b) la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 16 della lege 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;
  - c) la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "altri contenuti anticorruzione", assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenz (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione.

Con successiva votazione, ad unanimità di voti, la Giunta comunale dichiara il prersente atto immediatamente esecutivo.

#### COMUNE DI



### FRANCAVILLA DI SICILIA



#### PROVINCIA DI MESSINA Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

Registro Deliberazioni Area\_\_\_\_ n. \_\_\_ del \_\_\_\_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORGANO	PPOPO	MENTE	LLIDL	INALIOI	4 L D to be	LA GIOIT	AREA INTERESS	ATA
SEGRETARIO CO						18.5		
SEGRETARIO CO					2010		FARI GENERAI	
OGGETTO	APPRO	VAZION	E P.T.P	P.C. 2017/	2019 DEL	COMUNE DI	FRANCAVILLA	DI SICILIA.
Cod	nsabile (egge regecita: esa non relativa del ser nullo di AT che segu	del servizionale 3 possono copertur vizio fir diritto". TESTA ue la cope	io finanzia dicembre essere a: a finanzia anziario. ertura della	1991, n. 44, ssunti senza ria da parte Senza tale	Somme già Somma disp Data	n aumento n diminuizione impegnate ponibile II Res	(+) € (-) € (-) € sponsabili del Ser	rvizio Finanziario
Ai sensi dell'art. 53 11 dicembre 1991, 1. Su ogni propos sola regolarita ragioneria, non deliberazione. 2. Nel caso in cui relazione alle s 3. I soggetti di cui 4. I segretari com comma 1, ur sulla proposta di de	n.48) chi ta di del à tecnic oché del i l'ente i ue comp i al comm nunali e nitament	e testualiberaziora conta segretimon abbia petenze . ma 1 rispi provincia e al funzione i sotto	mente reci ne sottopos bile, rispe ario comu na funziona condono in nii sono re conario pre oscritti esp	ta: sta alla giunta sta alla giunta stivamente di nale o provin  ri responsabili via amministri sponsabili deg posto. rimono parere	ed al consigel responsabiciale sotto il dei servizi, ativa e contatgli atti delle per di cui al segui	lio deve essere ile del servizio profilo di legitt il parere è esp bile dei pareri e procedure attud	e richiesto il pare i interessato del timità. I pareri so presso dal segret espressi. ative delle delibe	re, in ordine alla responsabile di ono inseriti nella ario dell'ente, in
IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA  Data 31011017						CAV.	II Responsabil	
REGIONERIA Data						JWI - IME	II Responsabil	e
DATA DELLA SEDUT	A 0. c	lel G. n.	DETE	RMINAZIONE	DELLA GIUNTA		IL VERB	ALIZZANTE
		57		A ALL'UNA				
17/02/2017				IATAMENTE			BARTORILL	A GIUSEPPE
DELIBERAZIONE N 10					127 (2)			

#### **COMUNE DI**



### FRANCAVILLA DI SICILIA

#### PROVINCIA DI MESSINA



#### Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

Visto l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui il responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;

Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente;

Dato atto che la Giunta Comunale è tenuta ad approvare entro il 31 gennaio, il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019;

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all'Ente in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonchè di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;

Richiamato, al riguardo, l'art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;

Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come raccomandato dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato con determinazione numero 12/2015 ANAC;

Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4;

Visto l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere all'adozione del PTPC 2017-2019 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);

Udita la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione indicata nel Piano e articolata nelle fasi di:

- analisi del contesto interno ed esterno
- valutazione del rischio
- trattamento del rischio
- monitoraggio del PTPC e delle misure
- coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente

Dato atto che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto all'approvazione della Giunta tiene conto anche dei seguenti documenti:

- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dalla Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 33/2013, relativamente all'anno 2014;
- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2015
- i dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari;

Tenuto conto che la Relazione del Responsabile, in occasione della presente deliberazione, alla Giunta evidenzia condizioni di particolare difficoltà organizzativa che non hanno reso possibile, entro la data odierna, di attuare integralmente le disposizioni fornite dall'ANAC con la determinazione numero 12/2015, in ordine al contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell'ente;

Rilevato, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono, nel caso di specie:

- la limitata dimensione dell'amministrazione

- le limitate conoscenze disponibili
- l'inadeguatezza delle risorse disponibili
- l'inesistenza di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di gestione);

Dato atto che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata determinazione 12/2015, nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi viene realizzata al massimo entro il 2017;

Rilevato, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata determinazione Anac 12/2015, e che, peraltro, tale modifica si appalesa probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato al 2017-2019 nonché dei decreti attuativi dell'art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Madia);

Dato atto, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del piano, ovvero all'approvazione del piano anticorruzione 2017-2019:

- a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività;
- b) l'implementazione :
  - dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e dell'integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità amministrativa;
  - dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio collegati ai singoli processi mappati;
  - della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità e verificabilità;
  - della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure;

Rilevato che il PTPC 2017-2019 include il Piano di formazione anticorruzione;

- Considerato che il *Piano di formazione anticorruzione* contenuto in PTPC 2017-2019 individua, con procedure idonee ed appropriate, i dipendenti da selezionare e formare e da includere nei programmi di formazione;

Rilevato che le procedure sopra citate includono i dipendenti preposti ai procedimenti indicati dall'articolo 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e gli altri procedimenti (quali, ad esempio, gestione delle entrate delle spese del patrimonio; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso) a più elevato rischio di corruzione e di illegalità;

Ritenuto di dover approvare, contestualmente al *Piano di formazione anticorruzione*, incluso nel PTPC, anche le procedure ivi definite per la prevenzione della corruzione all'interno del PTPC 2017-2019 per la selezione e formazione dei dipendenti da inserire nel programma di formazione 2017;

Rilevato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità (PTPC) e il Piano della Trasparenza (PT) 2017-2019 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente;

Rilevato che il responsabile del presente procedimento ed il Responsabile di prevenzione della corruzione è il Segretario Comunale nella persona del Dott. Giuseppe Bartorilla;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo procedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" e nella sottosezione "Altri contenuti-anticorruzione";

Visto il parere di regolarità tecnica;

Visti artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei dirigenti;

#### Visti, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
- l'O.A.R.EE.LL.;

#### Propone

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. Di approvare la proposta in oggetto e, per l'effetto, di approvare in via definitiva il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019, dando atto che il Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- 2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2017-2019 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC e nel PTTI 2017-2019 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivi alla data di approvazione dei presenti piani;
- 3. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale,

in capo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;

#### 4. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

- a) la pubblicità legale mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione;

c)la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "altri contenuti- anticorruzione", assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

Francavilla di Sicilia li 31/01/1617





#### Comune di Francavilla di Sicilia

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019

(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190)

#### **PARTE I**

#### PREMESSA E INTRODUZIONE GENERALE

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019, dà attuazione alle disposizioni contenute nella **legge 6 novembre 2012, n. 190** ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), in conformità alle indicazioni contenute nell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni ed Autonomie locali del 24 luglio 2013 nonché secondo le direttive presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), per il periodo 2013-2016, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla C.I.V.I.T., ora A.N.A.C., con delibera n. 72/2013.

Esso tiene conto inoltre delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", con particolare riferimento alle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il 3 agosto l'ANAC ha approvato il nuovo *Piano nazionale anticorruzione 2016* con la deliberazione numero 831.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo "approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza".

#### Pertanto:

Resta ferma l'impostazione relativa alla *gestione del rischio* elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;

In ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

1) l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;

2) la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;

3) la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l'Autorità ha adottato

apposite Linee guida ed alle quali il PNA rinvia;

4) la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono

forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;

5) i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC

successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione

generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che "partendo dalla considerazione che

gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in

termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli

effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA

2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e

valutazione dei rischi".

Pertanto, riguardo alla "gestione del rischio" di corruzione, che rappresenta il contenuto principale

del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel

2013.

Il PNA 2016 recepisce altresì le recenti novità legislative intervenute con l'approvazione del D.Lgs.

97/2016 che ha innovato la disciplina in tema di trasparenza.

Per tale motivo il presente piano accorperà altresì il piano le misure sulla trasparenza, che non

faranno quindi più parte di un documento separato come nel passato sostituendo il piano triennale

sulla trasparenza.

LA NOZIONE DI CORRUZIONE

La **finalità** del presente P.T.P.C. è l'individuazione delle misure volte a prevenire la corruzione

nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune di Francavilla di Sicilia.

A tal fine si precisa che il legislatore, imponendo l'adozione agli enti dei piani triennali di prevenzione della corruzione della trasparenza ha abbracciato un concetto di corruzione che si spinge oltre i confini delineati dalla fattispecie penale. In particolare con l'azione anticorruttiva che si vuole porre in essere col piano in esame l'intento è quello di evitare sul nascere il fenomeno di malaffare, cattiva gestione, sviamento dell'azione amministrativa dalle finalità che le sono attribuite ex lege.

La nozione di corruzione contenuta nel PNA è diversa e molto più ampia rispetto a quella penalistica e coincide con il concetto di "maladministration", intesa come assunzione di decisioni finalizzate alla cura di interessi particolari anziché al perseguimento dell'interesse pubblico.

La corruzione ex L. 190/2012 ha cioè riguardo ad "atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse".

#### CONTESTO DI RIFERIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il presente piano viene redatto a distanza di otto mesi dall'insediamento del segretario comunale titolare. Questo periodo può essere ritenuto bastevole per esprimere un giudizio sommario sulla realtà comunale, tutto sommato tranquilla sotto il profilo del rischio corruzione, atteso che non si sono verificati eventi corruttivi o quantomeno non sono emersi.

In ogni caso il piano in oggetto sarà altresì suscettibile di mutamenti ed aggiornamenti anche nel corso del 2017, se necessario, al fine di impostare una corretta azione anticorruttiva, alla luce delle recenti novità legislative e dopo una conoscenza più approfondita della realtà locale.

Passiamo quindi ad una breve disamina del contesto in cui ci si muove.

## 1) ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO (rif. A pag. 53 relazione 2 semestre 2015 DIA prefettura Messina).

L'analisi del contesto esterno è stata effettuata sulla base delle informazione contenute agli atti dell'Ente, nonché, per quanto riguarda il tessuto sociale e delle possibili fenomeni malavitosi, alla luce della relazione del secondo semestre 2015 della DIA – Prefettura di Messina.

Il territorio di Francavilla di Sicilia si estende su una superficie di circa 82 Km quadrati.

Il più recente censimento della popolazione di Francavilla di Sicilia, risalente al cd. 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, ha fotografato la popolazione italiana al 9 ottobre 2011. Essa è risultata composta da 3.939 individui .

L'economia prevalente del territorio è legata principalmente alla ristorazione, all'agricoltura ed al terzo settore in generale.

Per quanto riguarda la possibile incidenza malavitosa sul territorio, si riportano i dati contenuti nella relazione del secondo semestre 2015 della DIA, alla pag. 53. "Il territorio della provincia di Messina risulta crocevia di fenomeni criminali di diversa estrazione mafiosa – cosa nostra palermitana, cosa nostra catanese e 'ndrangheta - che, con la loro influenza, hanno contribuito a determinare una realtà assai eterogenea. Nel tempo questo sincretismo criminale ha permesso, da un lato, alla mafia barcellonese ed a quella operante nell'area nebroidea di assumere una strutturazione e metodi operativi del tutto omologhi a quelli di cosa nostra palermitana; dall'altro alla mafia messinese di emanciparsi dalle tipiche attività delinquenziali per assumere la connotazione di un'imprenditoria mafiosa. (Omissis) Passando ad analizzare più nel dettaglio le modalità attraverso cui le menzionate organizzazioni agiscono sul territorio di Messina e provincia, si rileva come alle tipiche attività illecite quali l'estorsione, l'usura ed il traffico di stupefacenti, le imprese mafiose abbiano affiancato l'infiltrazione del settore degli appalti, dell'edilizia, dei servizi, del commercio, dei rifiuti e dell'illecita acquisizioni di finanziamenti pubblici. Un controllo del territorio che, sebbene incisivo, raramente farebbe ricorso ad azioni violente proprio per non destare allarme sociale. Come accennato, nel suo più evoluto *modus operandi* le criminalità organizzata messinese, trae linfa vitale non solo dal settore degli appalti pubblici, ma anche dall'accaparramento dei finanziamenti comunitari e statali."

#### 2) ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.

La struttura organizzativa del Comune di Francavilla di Sicilia si articola in sei Aree Funzionali. Quattro delle sei aree sono dirette da dipendenti di ruolo, l'area III° è diretta da una dipendente di ruolo del Comune di Calatabiano ex art. 14 CCNL del 2004 mentre l'Area I° è diretta dal Segretario Generale.

Al 01.01.2017 il personale in forza risulta essere così articolato: n. 27 unità a tempo indeterminato; N. 34 unità a tempo determinato; n. 3 lavoratori socialmente utili.

#### 3) SOGGETTI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE A LIVELLO NAZIONALE ...

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità

ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);

- la *Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la *Conferenza unificata Stato*, *Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i *Prefetti della Repubblica* che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
- la *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione* (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le *pubbliche amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile delle prevenzione della corruzione*;
- gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi

compiti e funzioni.

#### L'ANAC:

Collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;

Approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);

Analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

Esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;

Esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;

Esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

Riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;

riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;

salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione

dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito poi all'ANAC anche tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal *Comitato interministeriale* istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

Coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

Promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

Predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);

Definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

Definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica ("legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

#### 3.1.) E PRESSO IL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA.

I soggetti a vario titolo coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione del Comune di Francavilla di Sicilia sono:

L'autorità di indirizzo politico

In particolare compete al Sindaco la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione. La Giunta comunale adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica.

L'autorità di indirizzo politico, inoltre, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) è il Segretario Comunale dell'Ente, dott. Giuseppe Bartorilla.

Il PNA 2016 evidenza l'esigenza che il responsabile abbia "adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione", e che sia:

Dotato della necessaria "autonomia valutativa";

In una posizione del tutto "priva di profili di conflitto di interessi" anche potenziali;

Di norma, scelto tra i "dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva".

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, "come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio". Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorra "valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari". A parere dell'ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare "agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare" i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sempre, a parere dell'ANAC la comunicazione all'ufficio disciplinare deve essere preceduta, "nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato". In ogni caso, conclude l'ANAC, "è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile". Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie "per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

Inoltre, il decreto 97/2016:

Ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non

hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

Ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV "le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza".

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere "il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni". Pertanto l'ANAC invita le amministrazioni "a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile".

Secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 20) è "altamente auspicabile" che:

Il responsabile sia dotato d'una "struttura organizzativa di supporto adeguata", per qualità del personale e per mezzi tecnici;

Siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità "appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile". Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione "potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo". Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di "accesso civico" attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto *Foia*. Riguardo all'"accesso civico", il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;

Per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di "*riesame*" delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le "eventuali misure discriminatorie" poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola "revoca".

In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che *vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*. Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo l'ANAC, l'atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si *"invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso* [responsabile] la necessaria collaborazione".

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare "regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva", sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

La facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;

Che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del *Foia*, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare "di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità" e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012). Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i "*ruoli*" seguenti:

Elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

Verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

Comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge

- Propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- Definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- Individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
- D'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
- Riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- Entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
- Trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- Segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- Indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

- Segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- Quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- Quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
- Quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati *nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)*, il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
- Può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati *nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)* (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
- Può essere designato quale "*gestore*" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

#### I referenti per la prevenzione della corruzione

Come evidenziato dall'ANAC nella citata determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l'individuazione di eventuali "referenti" non è opportuna nelle strutture meno complesse nelle quali il successo del PTPC e delle sue misure è affidato alla diretta interlocuzione tra il RPC e i responsabili degli uffici, per tale motivo presso il comune di Francavilla di Sicilia, i referenti coincidono con i responsabili di area.

In particolare i responsabili Area fungono da tramite tra l'ufficio di riferimento e il Responsabile della prevenzione della corruzione e svolgono un'attività di controllo su comportamenti e condotte che presentano una criticità sul piano della corruzione.

I **Responsabili di Area** collaborano con **l'RPC** per l'applicazione puntuale del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

#### E' compito dei **Responsabili**:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti appartenenti al rispettivo Settore;
- fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali
   è più elevato il rischio corruzione;
- formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

#### L'OIV

L'OIV verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili.

Il Segretario può avvalersi dell' O.I.V. ai fini dell'applicazione del presente piano.

L'ufficio per i procedimenti disciplinari

L'ufficio per i procedimenti disciplinari:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

L'Ufficio per i procedimenti disciplinari presso il Comune di Francavilla è costituito dal Segretario Comunale, dal Responsabile della II° Area e dal Responsabile dell'Area di Vigilanza

I dipendenti dell'amministrazione

#### Tutti i dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- osservano le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile di Area o Settore; segnalano casi di personale conflitto di interessi.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- osservano le prescrizioni contenute nel Codice di comportamento
- segnalano le situazioni di illecito.

#### 4.PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.

Il presente P.T.P.C. è stato predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Francavilla di Sicilia, nella persona del Segretario Comunale dott. Giuseppe Bartorilla.

Come precisato in seno alle delibere dell'ANAC in materia, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Negli enti locali, "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppio approvazione". L'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva.

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità sarebbe "utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale".

In questo modo, l'esecutivo ed il sindaco avrebbero "più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano" (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10). In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:

Esame preventivo del piano da parte di una "commissione" nella quale siano presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli "emendamenti" e delle "correzioni" suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della giunta del documento definitivo;

Esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento

definitivo da parte della giunta.

Nel caso del Comune di Francavilla di Sicilia, il piano verrà approvato dalla giunta e in un secondo momento verrà messo a disposizione di tutti i cittadini, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, per la presentazione di eventuali proposte che saranno valutati in seno alla giunta ed eventualmente inseriti successivamente nel piano stesso, in fase di aggiornamento.

Il PNA 2016 raccomanda altresì di "curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione".

Ciò deve avvenire anche "attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità".

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC.

Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, "in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica", in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in "Amministrazione trasparente".

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Il Piano è trasmesso **all'ANAC** mediante pubblicazione dello stesso in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sottosezione, "Altri contenuti", all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Piano potrà essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

Il P.T.P.C. dovrà aggiornato ogni anno, tenuto conto dei seguenti fattori:

 $normative \ sopravvenute \ che \ impongono \ ulteriori \ adempimenti;$ 

normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell'amministrazione;

emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;

nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.

integrazione delle mappature dei processi insistenti presso l'ente.

#### 5. I SOGGETTI OBBLIGATI

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "Freedom of Information Act" (o più brevemente "Foia"). Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese "le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione".

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla "*trasparenza*" anche a:

enti pubblici economici;

ordini professionali;

società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;

associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

#### 6. OBIETTIVI DEL PIANO

In coerenza con le direttive contenute nel P.N.A., il P.T.P.C. del Comune di Francavilla di Sicilia intende perseguire tre macro obiettivi:

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire casi di corruzione;

creare un contesto sfavorevole alla corruzione attraverso l'applicazione dei principi di etica, integrità e trasparenza.

#### **PARTE II**

# IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PRESSO IL COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA.

#### 1. PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

Secondo le indicazioni contenute nel P.N.A. 2013, come richiamate nel PNA 2016, la strategia di prevenzione della corruzione contenuta nel P.T.P.C. è il risultato di un processo di gestione del rischio o di *risk management*, attraverso il quale vengono individuati i rischi corruttivi cui l'Ente è potenzialmente o concretamente esposto ed individuate le necessarie misure correttive e di prevenzione.

Tale processo è articolato nelle seguenti fasi:

mappatura dei processi attuati dall'amministrazione

valutazione del rischio per ciascun processo

trattamento del rischio

alle quali si aggiunge la fase di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia degli strumenti di prevenzione adottati ed alla eventuale successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

#### 1.1 MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è la prima fase del processo di gestione del rischio.

In tale fase, si è tenuto conto innanzitutto delle aree di rischio e dei processi che già la legge n. 190 del 2012 individua come più rilevanti.

Come riferito in premessa, il processo di mappatura sarà meglio articolato nel corso dell'anno 2017.

Il risultato di tale fase è stata la elaborazione di un catalogo di processi, indicata qui a seguire, suddivisa per aree di riferimento:

#### Segue scheda di mappatura dei processi.

#### Mappatura dei processi

Nr.	Descrizione del	Evento rischioso	Causa evento	Area di	Area a rischio comune e	Area a
Processo	processo		rischioso	riferimento.	obbligatoria	rischio
						specifica
1	Definizione	Mancato rispetto	Mancanza di	Area	C) Provvedimenti ampliativi della	С
	puntuale orario	degli obblighi	specifica	economico-	sfera giuridica dei destinatari privi	
	di lavoro e di	inerenti il	regolamentazione	finanziaria	di effetto economico diretto e	
	servizio del	rapporto di	e/o disposizioni di		immediato.	
	personale	pubblico	servizio-			
	dipendente –	impiego.	Carenza di			
	recupero	Inefficienza della	controllo sul			
	permessi -	pubblica	personale.			
		1	_			

	T	costo del	T			
		costo del personale.				
2	Affidamento servizio di tesoreria comunale.	Procedura di gara finalizzata a favorire determinati istituti di credito o a non garantire la massima partecipazione.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione – mancata programmazione delle procedure di affidamento con congruo anticipo.	Area economico- finanziaria	B) Contratti pubblici – Fase programmazione e progettazione della gara.	В
3	Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi con fondi economali	Elusione delle regole poste a presidio della scelta dei contraenti e violazione della trasparenza.	Carenza di regolamentazione- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella selezione del contraente — omissione dei controlli	Area economico- finanziaria	B) Contratti pubblici – Fase programmazione e progettazione della gara	В
4	Predisposizione dei ruoli	Alterazione della predisposizione dei ruoli al fine di favorire determinati soggetti.	Mancanza di rotazione del personale – carenza di un adeguato sistema di controllo anche a campione.	Area economico- finanziaria	D)provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Gestione delle entrate	D
5	Accertamento e definizione del debito tributario	Alterazione della situazione di debito/credito	Carenza di istruttoria nel procedimento di riesame delle istanze. Carenza di controlli delle autodichiarazioni rese dai contribuenti	Area economico- finanziaria	D)provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Gestione delle entrate	D
6	Procedure di stabilizzazione del personale precario	Favorire un soggetto determinato e non garantire la trasparenza nelle procedure di stabilizzazione	Mancata previsione di criteri trasparenti preventivamente all'attivazione della procedura di stabilizzazione.	Area Amm.	A)Acquisizione e progressione del personale - Reclutamento	A
7	Circolazione stradale- elevazione verbali di contravvenzi one per violazioni alle norme del C.d S.	Favoritismi od omissioni abusando del proprio ruolo per favorire un soggetto	a) Mancanza alternanza del personale sui luoghi di con- trollo.	Area di Vigilanza - P.M.	C) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	С
8	Controllo sull'attività edilizia e sullo IACP	Omissioni nello effettuare i controlli edilizi, favorendo l'edificabilità di immobili privi di autorizzazione	a)Mancata programma- zione dei con- trolli edilizi. b)Prolungata permanenza del Responsa- bile del servi-	Area di vigilanza - P.M. E Area tecnico- manu- tentiva.	E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E

			zio.			
9	Controlli sugli esercizi commerciali ed artigianali	Omissioni nello effettuare i controlli, favorendo l'inizio attività di esercizi commerciali privi di autorizzazion e	a) Mancata programma- zione degli esercizi com- merciali da controllare e mancati con- trolli. b)Prolungata permanenza dello stesso vigile nella stessa zona.	Area di vigilanza - P.M Area Amm.	E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E
10	Scelta della procedu- ra di af- fidamen- to servi- zio di cattura, micro- cippatura e mante- nimento dei cani randagi catturati nel terri- torio co- munale	Favorire determinati soggetti (ditte) abusando del proprio ruolo	Utilizzo della procedura di affidamento diretto del ser- vizio, al di fuo- ri dei casi pre- visti da leggi e normative	Area di vigilanza - P.M.	B) Contratti pubblici – Fase progettazione della gara	В
11	Accesso ai servizi sociali	Accesso ai servizi sociali a utenti non aventi diritto	Carenza di procedure standardizzate o regolamen- tate per l'accesso ai Servizi	Area am- ministra- tiva	C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per	С
12	Contributo assistenza economica alle famiglie bisognose "una tantum" L.22/86 -	Favorire l'ammissione ai benefici degli utenti non aventi diritto.	a)Omissione di controlli sul- le autocertifi- cazioni e sulle condizioni economiche degli utenti. b)Mancanza di adeguate for- me di traspa- renza.	Area amministrativa	D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei desti natari con effetto economi co diretto e immediato per il destinataririo.	
13	Autorizzazione al Ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali	Autorizzare i ricoveri senza previa verifi- ca dei requi- siti sociali ed economici	Omissione di controlli	Area am- ministra- tiva	C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario.	С

14		per l'accesso				
14		ai servizi				
ann	ntributi nuali alle ociazioni turali e/o iali	Favorire l'erogazione di contributi ad enti senza requisiti	)Omissione di controlli sulla documentazione prodotta dell'ente sia nella fase di presentazione dell'istanza che nella successiva liquidazione del contributo. b)Mancanza di adeguate forme di trasparenza.	Area am- ministra- tiva	D)Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario.	D
pro agg ne ser	elta della ocedura di giudicazio- di beni e rvizi asse- ati all'area nministrati-	Favorire determinati operatori economici attraverso affidamento diretto.	Inosservanza delle regole stabilite dal Codice dei contratti e nel Regolamento comunale .	Area am- ministra- tiva	B)Contratti pubblici- Fase Progettazione della gara	В
all'i serv don indi com dell	torizzazione utilizzo dei vizi a nanda ividuale di npetenza l'area ministrativa	Favorire determinati soggetti.	Mancanza di trasparenza. Non adeguato controllo preventivo.	Area am- ministra- tiva	C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	С
17 Cor	nferimento arichi legali	Favorire determinati soggetti –	Mancanza di controlli e di criteri generali-	Area am- ministra- tiva	D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	D
18 Trai	nsazioni	stipulare transazioni senza i presupposti di legge o profili di convenienza per l'ente.	inadeguatezza della motivazione a supporto dei procedimenti transattivi.	Area am- ministra- tiva	D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	D
prod agg per l'af dei mai ordi stra ben pati deg tecr com	elta della cedura di giudicazione fiidamento lavori per la nutenzione inaria e nordinaria dei ni demaniali e rimoniali e gli impianti nologici del nune tovoltaico).	Alterazione mercato con- correnza, vio- lazione dei principi di non discrimi- nazione, eco- nomicità, buon anda- mento, im- parzialità, trasparenza.	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai pro- cessi Assenza di direttive inter- ne	Area tec- nico- manu- tentiva	B) Contratti Pubblici Fase progettazione	В
20 Sce	elta della cedura di giudicazione	Alterazione mercato con-	Inadeguatezza o assenza di competenze	Area tec- nico- manu-	B) Contratti Pubblici Fase progettazione	В

	I				I	
	per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e la pulizia delle strade e degli edifici pubblici	correnza, vio- lazione dei principi di non discrimi- nazione, eco- nomicità, buon anda- mento, im- parzialità, trasparenza. - Affidamento della presta- zione da par- te di Respon- sabili in con- flitto d'inte- ressi.	del personale addetto ai pro- cessi. - Assenza di direttive inter- ne	tentiva		
21	Gestione del cimitero – assegnazio ne tombe.	Favorire determinati soggetti.	Mancanza di controlli	Area tec- nico- manu- tentiva	D) Gestione del Territorio	E
22	Contratti d'affitto dei beni patri- moniali.	Favorire sog- getti nella concessione dei beni e nella determi- nazione dei canoni	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità	Area tec- nico- manu- tentiva	D) Gestione del Territorio	С
23	Procedure espropriative e/o di permu- ta	Sovrastima dei terreni da espropriare	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale; inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Area tec- nico- manu- tentiva	D) Gestione del Territorio	E
24	Certificati di destinazione urbanistica e rilascio di titoli edilizie.	Condizionare i tempi per la stipula degli atti di compravendita dei terreni favorire alcuni soggetti in violazioni delle norme poste a presidio del territorio.	Mancanza di controlli; Esercizio prolungato del processo da parte di un solo soggetto.	Area tec- nico- manu- tentiva	D) Gestione del Territorio Urbanistica	E
25	Predisposi- zione e ge- stione tecni- ca del PRG	Influire sulla destinazione urbanistica di uno o più terreni favorendo o svantaggiando il proprietario	Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza; Inadeguatezza di competenze del personale; inadeguata	Area tec- nico- manu- tentiva	D) Gestione del Territorio Urbanistica	E
			-			•

			diffusione della cultura della legalità		
26	Verifica in corso di ese-cuzione delle procedure di affidamento di commesse pubbliche.	Mancata verifica sugli stati di avanzamento, sul rispetto dei tempi, sull'esatto adempimento (mancate applicazione di penali, utilizzo di materiali scadenti, ecc.)	Poss bili conflitti d'inte- resse	Area tec- nico- manu- tentiva	В

#### 1.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La fase di valutazione del rischio è a sua volta articolata nelle seguenti sotto – fasi:

identificazione ed analisi del rischio;

ponderazione del rischio.

L'identificazione dei rischi per ciascun processo è stata condotta mediante consultazione dei Responsabili di Area e dei relativi uffici. In esito a tale attività, si è pervenuti alla individuazione di una serie di eventi rischiosi per ciascuno dei processi in precedenza "mappati", che sono stati indicati accanto al processo mappato nella tabella sopra esposta.

#### Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

#### L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "*rischi di corruzione*" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando gli eventuali procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato

#### l'amministrazione;

applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

L'identificazione dei rischi è svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili di Area.

#### L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

L'Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

L'ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo "*troppo meccanico*" la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.

Secondo l'ANAC "con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine" (ANAC determinazione n. 12/2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;

mancanza di trasparenza;

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

scarsa responsabilizzazione interna;

inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

inadeguata diffusione della cultura della legalità;

mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

#### B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "*probabilità*" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

**rilevanza esterna**: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

**complessità del processo**: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

**valore economico**: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

**frazionabilità del processo**: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

**controlli**: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Per ogni attività/processo esposto al rischio si propone un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati.

La media finale rappresenta la "stima della probabilità".

#### B2. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

l'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare *"l'impatto"*, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

**Impatto organizzativo**: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

**Impatto economico**: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

**Impatto reputazionale**: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

**Impatto sull'immagine**: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

#### Segue scheda valutazione del rischio

Nr.	Nr. Area	Descrizione Processo	Probabilit	Impatt	Rischi
process	di		à	0	0
0	rischio		(P)	(1)	(PxI)
1	С	Definizione puntuale orario di lavoro e di servizio del personale dipendente – recupero permessi - gestione badge-	1,1	2,75	3,02
2	В	Affidamento servizio di tesoreria comunale.	2,33	1,25	3,75
3	В	Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi con fondi economali	2,5	1	2,5
4	D	Predisposizione dei ruoli	2,33	1	2,33
5	D	Accertamento e definizione del debito tributario	2,5	1	2,5
6	Α	Procedure di stabilizzazione del personale precario	2,5	1,25	3,12
7	С	Circolazione stradale- elevazione verbali di contravvenzione per violazioni alle norme del C.d S.	3	2	6
8	E	Controllo sull'attività edilizia e IACP.	3	2,5	7,5
9	E	Controlli sugli esercizi commerciali ed artigianali	2,83	2,25	6,36
10		Scelta della procedura di affidamento servizio di cattura, microcippatura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale	3,5	1,25	4,37
11	С	Accesso ai servizi sociali	2,8	1,5	4,2
12	D	Contributo assistenza economica alle famiglie bisognose "una tantum" L.22/86	3,83	1,5	5,74
13	С	Autorizzazione al Ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali	3,83	1,5	5,74
14	D	Contributi annuali alle associazioni culturali e/o sociali	3,16	1,25	3,95
15	В	Scelta della procedura di aggiudicazione di beni e servizi assegnati all'area amministrati- va	4,1	1,25	5,12
16	С	Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a domanda individuale di competenza dell'area amministrativa	3,66	1,5	5,49
17	С	Conferimento incarichi legali	3,33	1,5	4,99
18	С	Transazioni	3,33	1,5	4,99
19	В	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali e degli impianti tecnologici del comune (fotovoltaico).	4,1	1,5	6,15
20	В	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e la pulizia delle strade e degli edifici pubblici	4,1	1,5	6,15
21	E	Gestione del cimitero – assegnazione tombe.	2,83	1,25	3,53
22	С	Contratti d'affitto dei beni patrimoniali.	3,33	1,25	4,16
23	С	Procedure espropriative e/o di permuta	3,5	1,25	4,37

24	С	Certificati di destinazione urbanistica e rilascio di titoli edilizie.	2,5	1,25	3,32
25	E	Predisposizione e gestione tecnica del PRG	3,66	1,25	4,57
26	В	Verifica in corso di esecuzione delle procedure di affidamento di commesse pubbliche.	3,5	1,25	4,37

## C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione".

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio".

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

#### D. Il trattamento

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento".

Il trattamento consiste nel procedimento "*per modificare il rischio*". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

#### SEGUE SCHEDA MISURE E INDICATORI DI RISULTATO

Nr. Processo		Descrizione del processo	Misure di prevenzione	Responsabili	Tempistic a	Indicatori di attuazione	Valore atteso
1	С	Definizione puntuale orario di lavoro e di servizio del personale dipendente — recupero permessi - gestione badge-	Predisposizione di adeguati controlli periodici con cadenza almeno bimestrale e disposizioni di servizio su recupero ore.	Responsabile di P.O. /Responsabile procedimento personale.	bimestrale	Si/No	Si
2	В	Affidamento servizio di tesoreria comunale	Prevedere la modalità dell'affidamento in concessione mediante procedura aperta	Resp- P.O.	Preventiva	Determina a contrarre coerente con la misura	Si

		<u> </u>		ı	I		
			oppure, se si procede con affidamento diretto, garantire rotazione in applicazione del D.Lgs. 50/2016 e dei principi comunitari				
3	В	Scelta della procedura di affidamento di beni e servizi con fondi economali/ gestione acquisti.	Garantire, laddove possibile la rotazione o agire con ditte abilitate su Mepa.	Responsabile servizio economato.	Almeno Preventivo	Si/No	Si
4	D	Predisposizione dei ruoli	Controlli successivi a campione sugli avvisi emessi	Responsabile P.O.	Secondo i tempi del regolamento controlli interni e PTPC	Si/No	Si
5	D	Accertamento e definizione del debito tributario	Controlli successivi a campione sugli avvisi emessi	Responsabile P.O.	Secondo i tempi del regolamento controlli interni e PTPC	Si/No	Si
6	A	Procedure di stabilizzazione del personale precario	Nella delibera di approvazione del programma triennale si deve dare espressamente atto del rispetto di tutti i vincoli finanziari e contabili previsti dalla normativa, allegando possibilmente prospetto dati contabili.	Responsabile di P.O.	Tempestivo	Sì/no	Sì
7	C	Circolazione stradale- elevazione verbali di contravvenzione per violazioni alle norme del C.d S.	a) Rotazione del personale addetto al servizio. b) Controllo successivo sulla correttezza di tutti i processi verbali, che devono essere restituiti a fine servizio.	a) Responsabile P.O. b) Responsabile P.O. e/o Istruttore Direttivo di Vigilanza del servizio in sostituzione.	a) Quotidiano b) mensile	a) Sì/no b) nr.controlli / Proc. verbali	a) Sì b) 100%
8	E	Controllo sull'attività edilizia e su IACP	a) Programmazione dei controlli da effettuare. b) rotazione del personale addetto al servizio.	A e b) Responsabile P.O. o sostituto.	A e b) Nei tempi stabiliti dal Resp. P.O.	A e b) Si/No	A e b)Si
9	Е	Controlli sugli esercizi commerciali ed artigianali	b) Programmazione degli esercizi da controllare e redazione di apposita relazione per ogni controllo effettuato	A e b) Responsabile P.O. o sostituto.	A e b) Nei tempi stabiliti dal Resp. P.O.	A e b) Si/No	A e b)Si
10	В	Scelta della procedura di affidamento servizio di cattura, microcippatura e mantenimento dei	a) Obbligo di motivazione, nella determina a contrarre, in ordine alla scelta della procedura di	A e b) Responsabile P.O.	A e b) Contestualm ente alla reda zione della determina	a e b) Si/No	A e b)Si

		cani randagi catturati nel territorio comunale	affidamento adottato. b)Rotazione delle ditte affidatarie con espressa menzione nella determina.				
11	С	Accesso ai servizi sociali	a) Utilizzare procedure standardizzate da regolamento. b) Pubblicazione delle graduatorie	Responsabile P.O	a) contestuale all'adozione dell'atto. b) Ogni trimestre	A e b) Sì/no	A e b) Sì
12	D	Contributo assistenza economica alle famiglie bisognose "una tantum" L.22/86	a) Acquisizione preventiva delle dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b) Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente anche dei provvedimenti di concessione dei contributi sotto i 1000 euro. c) Intensificazione dei controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate dai beneficiari o su isee.	Responsabile P.O	a)Prima della concessione del contributo b)Annuale c) Annuale	a)Si/No b)Si/No c) nr. controlli/nr. autocertificazioni	a)Si b)Si c) non inferiore al 10%
13	C	Autorizzazione al Ricovero di anziani, minori e disabili, presso strutture residenziali	a) Acquisizione preventiva delle dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse — b) Controlli sulle strutture convenzionate da parte del responsabile del servizio almeno ogni semestre e relativa relazione	Responsabile P.O	a)Prima della autorizzazione b) Semestrale	A e b)Si	A e b)Si
14	D	Contributi annuali alle associazioni culturali e/o sociali	a)Dichiarazioni relative alla inesistenza di conflitto di interesse. b)Pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" anche dei provvedimenti di concessione dei contributi sotto i 1000 euro. c) Controlli a campione sulle autocertificazioni rilasciate.	Responsabile P.O	a)Prima dell'inizio dell'istruttoria b)Annuale c)Semestrale	a) Si/No b) Si/No c)Nr. autocertificazioni controllate/nr. autocertificazioni rilasciate	a)Si b)Si c) Non inferiore al 10%
15	В	Scelta della procedura di aggiudicazione di beni e servi- zi assegnati	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura	Responsabile P.O	Costante	Nr. determine motivate/nr. determine adottate	Nr 100%

		all'area ammi- nistrativa	sia alla scelta del sistema di affidamento adottato.				
16	С	Autorizzazione all'utilizzo dei servizi a domanda individuale di competenza dell'area amministrativa	a) Controllo sull'effettivo pagamento della tariffa e/o compartecipazione. b) Verifica sussistenza requisiti.	Responsabile P.O	a)Semestra le b)Costante	a)Si/No b) Si/No	A e b)Si
17	С	Conferimento incarichi legali	In adempimento al D.lgs. 50/2016 costituzione di un albo di avvocati il cui funzionamento e la cui gestione viene stabilita con apposito regolamento.  Predisposizione di criteri oggettivi da inserire in apposito regolamento.	Responsabile P.O.	Entro 30 marzo 2017	Sì/no	Sì
18	С	Transazioni	Predisposizione di adeguata motivazione nell'atto autorizzatorio della transazione in ordine alla sussistenza dell'utilità per l'ente.	Responsabile P.O.	Contestuale alla redazione dell'atto	Sì/no	Sì
19	В	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali e patrimoniali e degli impianti tecnologici del comune (fotovoltaico).	a)Formazione del personale anche con riferimento al PTPC b)Per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 predisporre elenchi ditte di fiducia e assicurare il principio di rotazione.	Responsabile di P.O.	a e b) Periodica	a e b) Si/No	A e b) Sì
20	В	Scelta della procedura di aggiudicazione per l'affidamento dei lavori per la manutenzione e la pulizia delle strade e degli edifici pubblici e del verde pubblico.	a)Formazione del personale anche con riferimento al PTPC b)Per affidamenti di importi inferiori a € 40.000,00 predisporre elenchi ditte di fiducia e assicurare il principio di rotazione. c) Pubblicare graduatorie borse lavoro.	Responsabile di P.O.	a e b e c) Periodica	a e b e c) Si/No	Aebec) Sì
21	Е	Gestione del cimitero – assegnazione tombe e dichiarazioni decadenza della concessione.	Predisposizione e a) pubblicazione bando e graduatoria - b)Ricerca accurata degli eventuali aventi diritto, con i dati presenti nell'anagrafe della popolazione, se	Responsabile P.O	Prima del provvedimento di concessione e/o di decadenza della stessa nel rispetto dei tempi previsti	Sì/No	Sì

	_	1	T	Ι	T	T	
22	С	Contratti	individuati, notifica agli interessati dell'avvio della procedura. In tutti i casi garantire la massima informazione con pubblicazione sul sito web dell'ente e con manifesti murali per le vie del paese e al cimitero.  Controlli a campione	Responsabile	dalla legge.  Ogni semestre	n. controlli/ n.	nr. 100%
		d'affitto dei beni patrimo- niali.	sul rispetto delle clausole contrattuali.	P.O		contratti	
23	С	Procedure espropriative e/o di permuta	a) Predisposizione di criteri oggettivi di stima derivanti dalla legge, da atti regolamentari o da altri enti pubblici deputati a ciò. b) Verifica mediante adeguata motivazione dell'atto amministrativi dispositivo della sussistenza dell'interesse pubblico.	Responsabile P.O	a) preventiva. b) contestuale all'adozione dell'atto	A e b) Sì/No	A e B) Sì
24	С	Certificati di destinazione urbanistica e rilascio di titoli edilizie.	a) Dichiarazione preventiva d'insussistenza di conflitto d'interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano al procedimento. b)controlli a campione.	Responsabile P.O	a) Preventiva b) Ogni semestre	A Sì/no b)Nr.controlli/ nr. contratti	a) Sì a)Non inferiore al 10%
25	E	Predisposizione e gestione tec- nica del PRG	a )Formazione del personale del settore in materia di legalità. b) Garantire il rispetto dei principi comunitari e della trasparenza.	Responsabile P.O	A e b) Costante	A) Sì/no	a) Sì
26	В	Verifica in corso di esecuzione delle procedure di affidamento di commesse pubbliche.	a)Formazione del personale su aggiornamenti in materia di contratti pubblici; b)Controlli a campione sugli atti di liquidazione inerenti le commesse pubbliche. c) Pubblicazione dell'elenco dei delle liquidazioni effettuate nel corso dei lavori.	Responsabile P.O	a)annuale b)Semestrale c)Semestrale	a)Si/No b)Nr.controlli/ nr. lavori appaltati c)Si/No	a)Si b) Non inferiore al 10% c)Si

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale "*sezione*" del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "*blocchi*" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- *il monitoraggio sul rispetto dei termini* procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le ulteriori *misure* specifiche previste e disciplinate dal PNA 2016 e dal presente Piano sono descritte nei paragrafi che seguono.

#### 2. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

## 2.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'articolo *7-bis* del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando

al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:

"a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione".

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

*livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

#### 2.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di area, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

#### 2.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di area, i soggetti incaricati della formazione.

#### 2.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

#### 2.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc.

A questi si aggiungono seminari di formazione *online*, in remoto.

## 2.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente come individuato al precedente paragrafo 3.2.

#### 3. CODICE DI COMPORTAMENTO

#### 3.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "*Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*".

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Presso l'ente, gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, sono integrati dalla condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

#### 3.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova piena applicazione l'articolo 55-*bis* comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

#### 3.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-*bis* comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

#### 4. ALTRE INIZIATIVE

### 4.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata. La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

In virtù di tale situazione organizzativa e strutturale, trova applicazione quanto disposto dall'art. 1, comma 221 ultimo periodo, della Legge n. 208/2015 in quanto la dimensione dell'ente risulta incompatibile con la rotazione degli incarichi dirigenziali. È intenzione dell'ente prevedere una rotazione delle restanti figure dell'ente, in particolare quelle che svolgono funzioni di responsabili del procedimento al fine di permettere almeno la rotazione del personale istruttore delle pratiche anche in un'ottica di avvicendamento del personale di un comune di piccole dimensioni, e nel rispetto delle mansioni proprie di ogni singola categoria.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

# 4.2. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'ente prevede di aggiornare i regolamenti sulla funzionamento degli uffici e dei servizi che già contengono la previsione della materia in oggetto, alla luce della già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

# 4.3. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 – 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*, che inserisce altresì negli schemi di disciplinare.

# 4.4. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-*ter* per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di eventuali accordi fraudolenti.

#### **MISURA:**

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-*ter* del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

# 4.5. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

#### **MISURA:**

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 richiamata dal PNA 2016 sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

la tutela dell'anonimato;

il divieto di discriminazione;

la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia".

L'articolo 54-bis delinea una "protezione generale ed astratta" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazione anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei "necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni".

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, "*con tempestività*", attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

#### **MISURA:**

L'ente intende dotarsi di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta l'archiviazione. Si da' atto tuttavia che le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile la tutela dell'anonimato del *whistleblower*. In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

#### "B.12.1 - Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

#### consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel

procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

#### B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

All'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, il quale valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'Ufficio del contenzioso che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

all'Ispettorato della funzione pubblica. Detto Ispettorato valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.;

il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:

un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;

l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;

il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

#### B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190".

#### 4.7. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte

le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

#### **MISURA:**

E' intenzione dell'ente di elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti.

# 4.8. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

#### **MISURA:**

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente, che si intende aggiornare nel prossimo futuro.

# 4.9. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

Il sistema di monitoraggio è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente.

Inoltre, taluni parametri di misurazione dei termini procedimentali saranno utilizzati per finalità di valutazione della *perfomance* dei dirigenti/responsabili e del personale dipendente. Il monitoraggio sulla tempestiva pubblicazione di tutti i dati relativi all'affidamento di appalti o concessioni di lavori servizi e forniture come da prescrizioni di legge da un lato induce ad una più attenta applicazione delle norme in materia dall'altro assicura il monitoraggio costante delle attività pur ridotte in ragione delle dimensioni dell'Ente e, dunque, della quantità e qualità delle stesse.

# 4.10. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni" del sito web istituzionale.

Si ritiene opportuno l'aggiornamento di detto regolamento e l'adeguamento anche agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e contabile degli ultimi anni.

## 4.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente attualmente vigente;

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

# 4.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto dal Responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione dell'ufficio di supporto per la prevenzione della corruzione, che sarà nominato con determina del segretario Comunale.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

### 4.13. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), confermato dal PNA 2016, l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della *cultura della legalità*.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione all'esterno di episodi di cattiva amministrazione,

conflitto di interessi, corruzione.

Tra gli *obiettivi strategici* del progetto, oltre a verificare lo stato della qualità percepita, migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili (assai scarse invero), la finalità di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPC, per l'attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

# **PARTE III**

# LA TRASPARENZA.

#### 1. ATTUAZIONE

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del decreto 33/2013.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall'Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti

previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

### Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "*Amministrazione trasparente*" può avvenire "*tempestivamente*", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati essere "*tempestivo*". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si sollecitano i responsabili di P.O. a sincerarsi dell'avvenuta pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente in via contestuale alla pubblicazione sull'albo pretorio essendo il sistema informatico in uso al comune ad oggi a ciò abilitato ovvero inserire in ogni provvedimento adottato la disposizione circa la doverosa pubblicazione sul sito amministrazione trasparente. Negli altri casi sarà onere del Responsabile per la trasparenza valutare la tempestività delle pubblicazioni in base ad elementi fattuali quali gli interessi coinvolti, la rilevanza degli atti e la strumentalità delle pubblicazioni alla tutela di eventuali posizioni giuridiche soggettive. Detta tempestività sarà comunque oggetto di valutazione anche ai fini della performance.

#### Nota ai dati della Colonna G:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili delle Aree/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della *pubblicazione e dell'aggiornamento* dei dati sono individuati nei Responsabili delle Aree/uffici indicati nella colonna G.

#### **2. ORGANIZZAZIONE**

Come nel paragrafo 9.12, i referenti per la trasparenza nel comune di Francavilla di Sicilia, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013, sono tutti i Responsabili di Area;

Il responsabile della pubblicazione è il Sig. Giuseppe Campione.

Ciascuna Area è responsabile per le trasmissione delle informazioni di competenza presenti nella sezione *"amministrazione trasparente"*. Periodicamente gli uffici danno atto dell'avvenuto adempimento degli obblighi in parola indicando gli atti oggetto di pubblicazione.

Il Segretario Comunale, quale Responsabile per la trasparenza verifica periodicamente la completezza dei dati.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio/società preposto alla

gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio/società preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di valutazione o all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance*, *negli atti da adottare* saranno definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal vigente *regolamento sui controlli interni*.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati.

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

#### 3. ACCESSO CIVICO

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 (FOIA) prevede:

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("*ulteriore*") rispetto a quelli da pubblicare in "*amministrazione trasparente*".

L'accesso civico "potenziato" investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite "la tutela di interessi

giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque. Come già sancito al precedente Paragrafo, consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente nell'apposita sezione dedicata.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in "amministrazione trasparente" sono pubblicati:

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale nonché le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

I dipendenti per il tramite dei responsabili di area sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso.

#### **4. DATI ULTERIORI**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente date le ridotte dimensioni dello stesso e fatta salva la facoltà di valutare l'opportunità di pubblicare ulteriori informazioni. A tal fine, i dirigenti Responsabili delle Aree/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza* sostanziale dell'azione amministrativa.

#### **5. TABELLE**

Le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

sotto-sezione livello 1	n.	sotto-sezione livello 2	Norme del d.lgs. 33/2013 modificato dal d.lgs. 97/2016	Contenuti		Ufficio responsabile della pubblicazione
Α	В	С	D	E	F	G
1.Disposizioni generali	1.1	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10 co. 8 lett. A)	Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che comprende il programma per la trasparenza e l'integrità	annuale	Area amministrati va.
	1.2	Atti generali	Art. 12	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, 1. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 decreto legislativo 165/2001).	tempestivo	u
	1.3	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		
2.Organizzazione	2.1	Organi di indirizzo politico- amministrativo	Art. 13 co. lett. a)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.	Tempestivo	Area Amministrativ a

		Atto di nomina o di		
	Art. 14	proclamazione, con	Tempestivo	
		l'indicazione della		
		durata dell'incarico o		
		del mandato elettivo.		
		Curricula.		
		Compensi di qualsiasi		
		natura connessi		
		all'assunzione della		
		carica.		
		Importi di viaggi di		
		servizio e missioni		
		pagati con fondi		
		pubblici.		
		Dati relativi		
		all'assunzione di altre		
		cariche, presso enti		
		pubblici o privati, e		
		relativi compensi a		
		qualsiasi titolo		
		corrisposti.		
		Altri eventuali		
		incarichi con oneri a		
		carico della finanza		
		pubblica e indicazione		
		dei compensi		
		spettanti.		
		Dichiarazione concernente diritti		
		reali su beni immobili		
		e su beni mobili		
		iscritti in pubblici		
		registri, azioni di		
		società, quote di		
		partecipazione a		
		società, esercizio di		
		funzioni di		
		amministratore o di		
		sindaco di società,		
		con l'apposizione		
		della formula «sul mio		
		onore affermo che la		
		dichiarazione		
		corrisponde al vero»		
		[Per il soggetto, il		
		coniuge non separato		
		e i parenti entro il		
		secondo grado, ove		
		gli stessi vi consentano (NB:		
		consentano (NB: dando eventualmente		
		evidenza del mancato		
		consenso)].		
		Copia dell'ultima		
		dichiarazione dei		
		redditi soggetti		
		all'imposta sui redditi		
		delle persone fisiche		
		[Per il soggetto, il		
		coniuge non separato		
		e i parenti entro il		
		secondo grado, ove		
		gli stessi vi		
		consentano (NB:		
		dando eventualmente		

			1 = 0 .1 .1	ı	
2.2	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.  Rendiconti di esercizio appuale doi gruppi	Tempestivo	Area
2.3	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provincia li	Art. 28 co. 1		Tempestivo	Area economico- finanziaria

2.4	Auticalaniana de eli	Amh 12 an 1 l-++	Articolazione degli	Towns a activis	A == =
2.4	Articolazione degli uffici	Art. 13 co. 1 lett. B), C)	uffici.	Tempestivo	Area Amministrativ
	differ	b), c)	Illustrazione in forma		a
			semplificata, ai fini		
			della piena		
			accessibilità e		
			comprensibilità dei		
			dati,		
			dell'organizzazione		
			dell'amministrazione,		
			mediante		
			l'organigramma o		
			analoghe		
			rappresentazioni		
			grafiche.		
			Competenze e risorse		
			a disposizione di		
			ciascun ufficio, anche		
			di livello dirigenziale		
			non generale.		
			Nomi dei dirigenti		
			responsabili dei		
			singoli uffici.		
2.5	Talafana a nasta	Art. 13 co. 1 lett.	Elenco completo dei	Tempestivo	Area
2.5	Telefono e posta elettronica	D)	numeri di telefono e	lempestivo	Amminstrativ
		_,	delle caselle di posta		а
			elettronica		
			istituzionali e delle		
			caselle di posta		
			elettronica certificata		
			dedicate, cui il		
			cittadino possa		
			rivolgersi per		
			qualsiasi richiesta		
			inerente i compiti		
			istituzionali.		

	1		1 £		
3. Consulenti e	3.1	Art. 15 co. 1 e 2	Informazioni relative	Entro tre	Area
collaboratori			ai titolari di incarichi	mesi dal	Amministrativ
			di collaborazione o	conferimen to	a
			consulenza:	ιο	
			estremi dell'atto di		
			conferimento		
			dell'incarico;		
			curriculum vitae;		
			i dati relativi allo		
			svolgimento di		
			incarichi o la titolarità		
			di cariche in enti di		
			diritto privato regolati		
			o finanziati dalla		
			pubblica		
			amministrazione o lo		
			svolgimento di		
			attività professionali;		
			compensi, comunque		
			denominati, relativi al		
			rapporto di		
			consulenza o di		
			collaborazione, con		
			specifica evidenza		
			delle eventuali		
			componenti variabili o		
			legate alla		
			valutazione del		
			risultato Attestazione		
			dell'avvenuta verifica		
			dell'insussistenza di		
			situazioni, anche		
			potenziali, di conflitto		
			di interesse.		
			(art. 53 co. 14 d.lgs		
			165/2001)		

4. Personale	4.1	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 14	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato	Tempestivo	Area Amminstrativ a
				elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi		
				all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e		
				missioni pagati con fondi		
				pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre		
				cariche, presso enti pubblici		
				o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.		
				Altri eventuali incarichi con		
				oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei		
				compensi spettanti.		
				Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e		
				su beni mobili iscritti in		
				pubblici registri, azioni di società, quote di		
				partecipazione a società,		
				esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco		
				di società, con l'apposizione		
				della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione		
				corrisponde al vero» [Per il		
				soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il		
				secondo grado, ove gli stessi		
				vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del		
				mancato consenso)]. Copia		
				dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta		
				sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il		
				coniuge non separato e i		
				parenti entro il secondo		
				grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando		
				eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è		
				necessario limitare, con		
				appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della		
				amministrazione, la		
				pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione		
				concernente le spese		
				sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda		
				elettorale ovvero		
				attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di		
				materiali e di mezzi		
				propagandistici predisposti e messi a disposizione dal		
				partito o dalla formazione		
				politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con		
				l'apposizione della formula		
				«sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al		
				vero» (con allegate copie		
				delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per		
				un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il		
				soggetto, il coniuge non		
				separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi		
				vi consentano (NB: dando		
				eventualmente evidenza del mancato consenso)].		
				Attestazione concernente le		
				variazioni della situazione patrimoniale intervenute		
				nell'anno precedente e copia		
				della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge		
				non separato e i parenti entro		
				il secondo grado, ove gli		

		Art. 41 co. 2 e 3	Trasparenza del SSN.	Nulla	
4.2	Dirigenti	Art. 14 co. 1 lett. b)	Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.	Tempestivo	и

1	<u> </u>	<u> </u>	Atto di nomina - "	<u> </u>	
		Art. 14, co. 1, 1-	Atto di nomina o di proclamazione, con	Tempestivo	
		bis e 1-ter	l'indicazione della durata		
			dell'incarico o del mandato		
			elettivo. Compensi di qualsiasi natura		
			connessi all'assunzione della		
			carica. Importi di viaggi di		
			servizio e missioni pagati con		
			fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre		
			cariche, presso enti pubblici		
			o privati, e relativi compensi		
			a qualsiasi titolo corrisposti.		
			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza		
			pubblica e indicazione dei		
			compensi spettanti.		
			Dichiarazione concernente		
			diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in		
			pubblici registri, azioni di		
			società, quote di		
			partecipazione a società,		
			esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco		
			di società, con l'apposizione		
			della formula «sul mio onore		
			affermo che la dichiarazione		
			corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non		
			separato e i parenti entro il		
			secondo grado, ove gli stessi		
			vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del		
			mancato consenso)]. Copia		
			dell'ultima dichiarazione dei		
			redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone		
			fisiche [Per il soggetto, il		
			coniuge non separato e i		
			parenti entro il secondo		
			grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando		
			eventualmente evidenza del		
			mancato consenso)] (NB: è		
			necessario limitare, con		
			appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della		
			amministrazione, la		
			pubblicazione dei dati		
			sensibili). Dichiarazione concernente le spese		
			sostenute e le obbligazioni		
			assunte per la propaganda		
			elettorale ovvero attestazione di essersi		
			attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di		
			materiali e di mezzi		
			propagandistici predisposti e		
			messi a disposizione dal partito o dalla formazione		
			politica della cui lista il		
			soggetto ha fatto parte, con		
			l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la		
			dichiarazione corrisponde al		
			vero» (con allegate copie		
			delle dichiarazioni relative a		
			finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno		
			superi 5.000 €) [Per il		
			soggetto, il coniuge non		
			separato e i parenti entro il		
			secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando		
			eventualmente evidenza del		
			mancato consenso)].		
			Attestazione concernente le variazioni della situazione		
			patrimoniale intervenute		
			nell'anno precedente e copia		
			della dichiarazione dei redditi		
			[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro		
 -			il secondo grado, ove gli		
-			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			1	1	

		Art. 41 co. 2 e 3	Nulla.		
4.3	Posizioni organizzative	Art. 14	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.	Tempestivo	и
4.4	Dotazione organica	Art. 16 co. 1 e 2	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale	"
4.5	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	Annuale	"
4.6	Tassi di assenza	Art. 16 co. 3	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	Trimestrale	Area amministrativ a su inoltro dati Area economico. finanziaria
4.7	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. (art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001)	Tempestivo	Area amministrativ a su inoltro dati Area economico. finanziaria

	4.8	Contrattazione collettiva	Art. 21 co. 1	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001)	Tempestivo	и
	4.9	Contrattazione integrativa	Art. 21 co. 2	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti).  Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica. (art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)	Tempestivo	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
	4.1	OIV (o nucleo di valutazione)	Art. 10 co. 8 lett. C)	Nominativi, compensi, curricula.	Tempestivo	и
5. Bandi di concorso	5		Art. 19	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.	Tempestivo	"
6. Performance	6.1	Piano della Performance	Art. 10 co. 8 lett. B)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 150/2009). Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).	Tempestivo	"
	6.2	Relazione sulla Performance	Art. 10 co. 8 lett. B)	Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009). Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009).	Tempestivo	u
	6.3	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20 co. 1	Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla perfomance. Ammontare dei premi distribuiti.	Tempestivo	Area economico. finanziaria

	6.5	Dati relativi ai premi  Benessere organizzativo	Art. 20 co. 2	I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.  Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.	Tempestivo	Area economico. finanziaria
7. Enti controllati	7.1	Enti pubblici vigilati	Art. 22 co. 1 lett. A)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	Area Amministrativ a
			Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale	"
	7.2	Società partecipate	Art. 22 co. 1 lett. B)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	Aree di Riferimento
			Art. 22	I provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.		u

			Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al	Annuale	и
				numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.		
	7.3	Enti di diritto privato controllati	Art. 22 co. 1 lett. C)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale	u
			Art. 22 co. 2 e 3	I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici.	Annuale	<i>u</i>
	7.4	Rappresentazione grafica	Art. 22 co. 1 lett. D)	grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati.	Annuale	u
8. Attività e procedimenti	8.1	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 9-bis	Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del d.lgs. 33/2013 pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013, indicati nel medesimo.	Tempestivo	Area Amministrativ a

8.2	Tipologie di procedimento	Art. 35	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di	Т	и
		co. 1	propria competenza. Per ciascuna tipologia di		
			procedimento sono		
			informazioni:		
			a) una breve descrizione del procedimento con		
			indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;		
			b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;		
			c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti		
			telefonici e alla casella di		
			posta elettronica istituzionale, nonché, ove		
			diverso, l'ufficio competente all'adozione del		
			provvedimento finale, con l'indicazione del nome del		
			responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi		
			recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica		
			istituzionale; d) per i procedimenti ad		
			istanza di parte, gli atti e i		
			documenti da allegare all'istanza e la modulistica		
			necessaria, compresi i fac- simile per le		
			autocertificazioni, anche se la produzione a corredo		
			dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti		
			o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli		
			uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le		
			modalità di accesso con		
			indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle		
			caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare		
			le istanze; e) le modalità con le quali gli		
			interessati possono ottenere le informazioni relative ai		
			procedimenti in corso che li riguardino;		
			f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del		
			procedimento per la conclusione con l'adozione di		
			un provvedimento espresso e ogni altro termine		
			procedimentale rilevante;		
			g) i procedimenti per i quali il provvedimento		
			dell'amministrazione può essere sostituito da una		
			dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può		
			concludersi con il silenzio assenso		
			dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela,		
			amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti		
			dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del		
			procedimento e nei confronti del provvedimento finale		
			ovvero nei casi di adozione		
			del provvedimento oltre il termine predeterminato per		
			la sua conclusione e i modi per attivarli;		
			i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già		
			disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua		
			attivazione;		

	8.3	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24 co. 2	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.	Tempestivo	
	8.4	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35 co. 3	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.	Tempestivo	а
9. Provvedimenti	9.1	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Area Amministrativ a
	9.2	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Tempestivo	u
10. Controlli sulle imprese	10		Art. 25	Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.		

11. Bandi di gara	11	Art. 37	Le pubbliche amministrazioni	Tempestivo	Tutte le Aree
e contratti		7	e le stazioni appaltanti pubblicano:		
			a) i dati previsti dall'art. 1		
			co. 32 legge 190/2012:		
			struttura proponente, oggetto del bando, elenco		
			degli operatori invitati a		
			presentare offerte, numero di		
			offerenti che hanno		
			partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione,		
			tempi di completamento		
			dell'opera, servizio, fornitura,		
			importo delle somma		
			liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative		
			all'anno precedente (art. 1		
			comma 32 legge 190/2012).		
			b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai		
			sensi del <u>decreto legislativo</u>		
			50/2016 (art. 29):		
			Tutti gli atti delle		
			amministrazioni aggiudicatrici e degli enti		
			aggiudicatori relativi alla		
			programmazione di lavori,		
			opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per		
			l'affidamento di appalti		
			pubblici di servizi, forniture,		
			lavori e opere, di concorsi		
			pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di		
			concessioni, compresi quelli		
			tra enti nell'ambito del		
			settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non		
			considerati riservati ai sensi		
			dell'articolo 112 ovvero		
			secretati ai sensi dell'articolo		
			162, devono essere pubblicati e aggiornati sul		
			profilo del committente, nella		
			sezione "Amministrazione		
			trasparente", con l'applicazione delle		
			disposizioni di cui al decreto		
			legislativo 14 marzo 2013, n.		
			33. Al fine di consentire		
			l'eventuale proposizione del		
			ricorso ai sensi dell'articolo		
			120 del codice del processo		
			amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due		
			giorni dalla data di adozione		
			dei relativi atti, il		
			provvedimento che determina le esclusioni dalla		
			procedura di affidamento e le		
			ammissioni all'esito delle		
			valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-		
			soggettivi, economico- finanziari e tecnico-		
			professionali.		
			E' inoltre pubblicata la		
			composizione della commissione giudicatrice e i		
			curricula dei suoi		
			componenti. Nella stessa		
			sezione sono pubblicati anche i resoconti della		
			gestione finanziaria dei		
			contratti al termine della loro		
			esecuzione.		

	1			Regolamenti con i quali sono		<u> </u>
12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	12.	Criteri e modalità	Art. 26 co. 1	determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Tempestivo	Tutte le Aree
	12.	Atti di concessione	Art. 26 co. 2	Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.	Tempestivo	u
			Art. 27	Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.	Annuale	
13. Bilanci	13.	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29 co. 1 e 1-bis	Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Tempestivo	Area amministrativ a su inoltro dati Area economico. finanziaria

		T				
	13. 2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Art. 29 co. 2	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Tempestivo	u
14. Beni immobili e gestione patrimonio	14. 1	Patrimonio immobiliare	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempestivo	Area tecnica
	14. 2	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempest.	и
15. Controlli e rilievi sull'amministrazi one	15		Art. 31	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	Tempestivo	Area Amministrativ a
16. Servizi erogati	16. 1	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32 co. 1	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	tempestivo	Tutte le Aree
	16. 2	Costi contabilizzati	Art. 32 co. 2 lett. a)	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	"

			Art. 10 co. 5	Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997.  Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi e ffettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013.	Annuale	"
	16. 3	Tempi medi di erogazione dei servizi	Art. 32 co. 2 lett. a)	Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano: i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.	Annuale	и
	16.	Liste di attesa	Art. 41 co. 6	Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.		"
17. Pagamenti dell'amministrazi one	17.	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Annuale	Area economico. finanziaria

IBAN e pagament informatici   Art. 3b   pubblicano e specificano lelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del del gas. 82/2005. Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamito in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interconnessione de l'interconnessione de l'interconnessione e l'interconnessione de l'interconnessione de l'interconnessione del richie del pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamento, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, serza discriminazione in egazione dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento del pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34 e 35) del regolamento del pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34 e 35) del regolamento del connisisioni interbancarie sulle operazioni in pagamento basileta del connisisioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basileta per ciatativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basileta per ciatativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basileta per ciatativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basileta per				La mubblisha amministrasii i		
informatici    Informatici   I	17.	IBAN e pagamenti	Art. 36	Le pubbliche amministrazioni	Tempestivo	Tutte le Aree
iciati e le informazioni di cui all'art. 5 dei dujs. 82/2005. Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonche i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubblicha amministrazioni somo en						
all'art. 5 del digs. 82/2005. Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione per l'interconnessione per l'interconnessione per l'interconnessione per l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettami a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico di pagamento elettronico pagamenti, quelli passoti sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico, come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo al le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento base del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo al le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento base sull'altra del poperazioni di pagamento beletronico neme del pagamento base sull'altra del poperazioni di pagamento						
Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bolitettion postale, ononche i codici identificativi del pagamenti mediante bollettino postale, nonche i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo al lecommissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bossono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione per l'interconnessione per l'interconperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi delle pubbliche amministrazioni, il pagamenti spettanti a quelli basis del costi della pagamento elettronico, il inclusi, per michi delle pubbliche incluso del credito della condita della						
di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piataforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati siul'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento albitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				I I		
versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, vi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento ule lettronico ocome definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento ule Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento ole lorinissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento le lorinissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento le lorinissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento beside per colatico del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti settanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico di pagamento del strumento di pagamento elettronico come di pagamento elettronico di pagamento elettronico come di pagamento del pagamento elettronico come di pagamento del pagamento del pagamento del pagamento di pagamento del pagamento del pagamento di pagamento del pagamento del pagamento di pagamento del p						
versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione per l'interconnessione e l'interporabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti aspettanti a qualisiasi titolo attraverso sistemi di pagamento el ettronico, vi inclusi, per il micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico ode definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento ucopeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effetturare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche all'uso di pagamento del all'uso di pagamento del credito telefonico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento del finita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate sul						
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessione in pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione del pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione del pagamento del pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione del pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione del pagamento del pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione del consisioni del pagamento del consisioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'intercoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualisiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, vi iniclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico allo schema di pagamento elettronico in relazione allo schema di pagamento elettronico di pagamento elettronico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34 e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34 e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34 e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34 e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34 e 35) del regolamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 3, punti 33), 34 e 35) del regolamento elettronico dellettronico dellettronico dellettronico dellettronico dellettronico dellettronico dellettronico dellettroni						
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonche i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discrimizazione in relazione allo schema di pagamento elettronico, senza discrimizazione in relazione allo schema di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33). 34) e 75 del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonche i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, vio inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, esenza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento ule 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle opperazioni di pagamento basate sul				identificativi del conto		
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la pittaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento o bilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento ule 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate sul				corrente postale sul quale i		
mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento ucono del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				soggetti versanti possono		
nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate al accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessione in pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento UE 2015/751 del Parlamento ue commissioni interbancarie sulle commissioni di pagamento basate su						
del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento ablilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento Uz 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento walle operazioni di pagamento delle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento di pagamento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio el 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento la pagamento la presenta del consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				nonché i codici identificativi		
versamento. Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interporabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento bilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				del pagamento da indicare		
Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interconnessione i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				obbligatoriamente per il		
sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interporabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento ucropeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				versamento.		
tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessione e l'interconnessioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 333), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				Le pubbliche amministrazioni		
tecnologica per l'interconressione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 333), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				sono obbligate ad accettare,		
l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				tramite la piattaforma		
l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				tecnologica per		
pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				l'interconnessione e		
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				l'interoperabilità tra le		
qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				pubbliche amministrazioni, i		
sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				pagamenti spettanti a		
elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				qualsiasi titolo attraverso		
micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				sistemi di pagamento		
basati sull'uso del credito telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				elettronico, ivi inclusi, per i		
telefonico. Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				micro-pagamenti, quelli		
Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				basati sull'uso del credito		
accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				Resta ferma la possibilità di		
senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				accettare anche altre forme		
relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				di pagamento elettronico,		
pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				senza discriminazione in		
ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				relazione allo schema di		
strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				pagamento abilitato per		
elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				ciascuna tipologia di		
elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				strumento di pagamento		
33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				sensi dell'articolo 2, punti		
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				33), 34) e 35) del		
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su				regolamento UE 2015/751		
relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su						
di pagamento basate su				interbancarie sulle operazioni		
, Curtu.				carta.		

18. Opere	18	Art. 38	Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni	Tempestivo	Area tecnica
pubbliche			relative ai Nuclei di	-	
			valutazione e verifica degli		
			investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge		
			144/1999, incluse le funzioni		
			e i compiti specifici ad essi		
			attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei		
			componenti e i loro		
			nominativi.		
			Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art.		
			21 del d.lgs. 50/2016, le		
			pubbliche amministrazioni		
			pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione		
			delle opere pubbliche,		
			nonché le informazioni		
			relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di		
			realizzazione delle opere		
			pubbliche in corso o		
			completate. Le informazioni sono		
			pubblicate sulla base di uno		
			schema tipo redatto dal		
			Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con		
			l'Autorità nazionale		
			anticorruzione, che ne curano		
			altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti		
			web istituzionali al fine di		
			consentirne una agevole		
			comparazione. Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs.		
			50/2016:		
			Le amministrazioni		
			aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel		
			proprio profilo del		
			committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi		
			opere infrastrutturali e di		
			architettura di rilevanza		
			sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e		
			sull'assetto del territorio,		
			nonché gli esiti della		
			consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti		
			degli incontri e dei dibattiti		
			con i portatori di interesse. I		
			contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza,		
			unitamente ai documenti		
			predisposti dall'amministrazione e		
			dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.		
			Gli esiti del dibattito pubblico		
			e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di		
			predisposizione del progetto		
			definitivo e sono discusse in		
			sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta		
			al dibattito pubblico.		
	•		-		


19. Pianificazione e	19	Art. 39	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli	Tempestivo	Area Tecnica
governo del			altri, piani territoriali, piani di		
territorio			coordinamento, piani		
			paesistici, strumenti		
			urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro		
			varianti:		
			La documentazione relativa a		
			ciascun procedimento di		
			presentazione e		
			approvazione delle proposte		
			di trasformazione urbanistica		
			d'iniziativa privata o pubblica		
			in variante allo strumento urbanistico generale		
			comunque denominato		
			vigente, nonché delle		
			proposte di trasformazione		
			urbanistica d'iniziativa		
			privata o pubblica in		
			attuazione dello strumento		
			urbanistico generale vigente che comportino premialità		
			edificatorie a fronte		
			dell'impegno dei privati alla		
			realizzazione di opere di		
			urbanizzazione extra oneri o		
			della cessione di aree o		
			volumetrie per finalità di		
			pubblico interesse è pubblicata in una sezione		
			apposita nel sito del comune		
			interessato. continuamente		
			aggiornata.		

		I	In materia di informazioni		
20. Informazioni ambientali	20	Art. 40	In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005.  Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.  Ai sensi dell'Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per «informazione ambientale» si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:  1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3) le misure, anche	Tempestivo	Area Tecnica
			quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);  3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto,		
			anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5) le analisi costi-benefici ed		
			altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto		
			1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).		

21. Strutture sanitarie private accreditate	21	Art. 41 co. 4	È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.	Nulla	
22. Interventi straordinari e di emergenza	22	Art. 42	Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano:  a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.	Tempestivo	Area Tecnica

23. Altri contenuti	23	Contenuti definiti a discrezione dell'amministrazio ne o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.	Anticorruzione: Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità. Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno). Altri atti e documenti richiesti dall'ANAC.	Tempestivo	Area Amministrativ a
			Accesso civico: Nome del Responsabile cui é presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica. Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.		
			Accessibilità e dati aperti: Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati. Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).		
			Spese di rappresentanza: ()  Altro: Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.		

Francavilla di Sicilia li 31.01.2017



Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura finanziaria" così come prescritto dall'art.13 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

## **Il Sindaco** F/to Dott. Pasquale Monea

**Il Segretario Comunale** L'Assessore F/to Dott. Giuseppe Bartorilla F/to Angelo Russotti Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio **ATTESTA** Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44: o È stata pubblicata all'albo pretorio comunale il giorno 20/02/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11 comma 1); o Con lettera n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari(art.15, commi 3 e 4); o Che il presente atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo (art.12 comma 2) **È COPIA CONFORME ALL**'ORIGINALEDalla Residenza Comunale, lì Il Segretario Comunale ⟨€.to Dott. Giuseppe Bartorilla⟩ Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio **ATTESTA** - che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal al come previsto dall'art 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO o Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.12, comma 1); o Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2). Dalla Residenza comunale, lì Il Segretario Comunale (Dott. Giuseppe Bartorilla)

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla Residenza Municipale, lì